



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO SVILUPPO  
AREA TERRITORIALE

**Capitolato Descrittivo e Prestazionale per gli adempimenti connessi all'incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e Tutor di cantiere per le opere di realizzazione dei nuovi edifici scolastici A.Meucci e G.Galilei in via del Filarete, 17 a Firenze – CUP – CIG .**

**ARTICOLO 1 – Responsabile del procedimento ed altre figure**

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 15 del Nuovo Codice per il presente appalto, è l'Ing. Gianni Paolo Cianchi. Lo stesso svolge anche il ruolo di Direttore di Esecuzione del Contratto.

**ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto**

Per i lavori di cui all'oggetto la Stazione Appaltante conferisce al professionista, che accetta, l'incarico professionale di:

- a) Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 81/08 relativamente ai lavori di costruzione degli edifici scolastici A. Meucci e Civic Center, G. Galilei ed aree esterne, centrali tecnologiche e sottoservizi, con la sola esclusione delle due palestre.
- b) Tutor di cantiere ai sensi dell'art 22 L.R.T n° 38/2007

**ARTICOLO 3 – Durata del contratto**

L'inizio del servizio in oggetto decorrerà dalla data di consegna dello stesso o dall'eventuale avvio all'esecuzione, anche in via d'urgenza, e terminerà alla conclusione dei lavori. Indicativamente la durata del servizio sarà di pari al termine per l'esecuzione dell'appalto dei lavori di costruzione , di 1692 giorni naturali e consecutivi, e comunque pari al tempo reale di esecuzione dei lavori. Se richiesto il professionista incaricato dovrà fornire al collaudatore la necessaria assistenza durante le operazioni di collaudo dei lavori fino alla sua conclusione con esito positivo.

Il professionista deve rispettare, per lo svolgimento delle singole prestazioni in cui si articola l'incarico, i termini previsti per legge, nel capitolato Speciale d'Appalto dei lavori ed eventualmente fissati per scritto dall'Amministrazione.



#### **ARTICOLO 4 - Corrispettivo**

L'importo complessivo massimo stimato per l'incarico è determinato sulla base del DM 17/06/2016 ed è calcolato sulla base dell'importo dei lavori. Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016). Il corrispettivo dunque ammonta a € € 931.812,85 per il servizio di CSE e Tutor di cantiere oltre contributi assistenziali e fiscali per un importo complessivo stimato di €. 1.182.284,14; nell'allegato al presente documento si riporta il dettaglio delle singole prestazioni richieste e dei calcoli effettuati.

Il professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto e da quanto precisato nell'offerta, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo dell'amministrazione committente.

In caso di interruzione dell'incarico per risoluzione o rescissione del contratto d'appalto spetterà al professionista incaricato solo il pagamento dell'onorario in proporzione ai lavori eseguiti.

Eventuali maggiorazioni dell'onorario calcolate sulla base delle tariffe professionali potranno essere concesse qualora, a seguito di varianti in corso d'opera derivi un aumento degli importi dei lavori appaltati.

Non sono dovuti compensi, rimborsi indennità od altro per variazioni od addizioni al progetto che il CSE abbia ordinato o lasciato eseguire senza averne avuto la regolare autorizzazione.

#### **ARTICOLO 5 – Aggiudicazione**

L'incarico sarà affidato con procedura aperta ai sensi degli artt. 14 e 71 del D.Lgs. 36/2023. L'importo del corrispettivo è stato calcolato assumendo come riferimento l'importo posto a base di gara per l'appalto di esecuzione dei lavori, riportate al lordo del ribasso espresso in sede di gara e suddivise nelle categorie d'opera. Le categorie di appartenenza dei servizi da affidare sono riportate di seguito:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Opere	Compenso professionale
	Codice	Descrizione		
EDILIZIA ARCHITETTONICO DL e DO	E.09	<i>Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura.</i>	€ 26.779.743,00	€ 388.447,46
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni.</i>	€ 18.794.569,00	€ 234.208,01
IMPIANTI IDRICO SANITARI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	€ 2.277.300,00	€ 31.050,37
IMPIANTI MECCANICI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.</i>	€ 7653.397,00	€ 96.070,13
IMPIANTI ELETTRICI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.</i>	€ 5.435.550,00	€ 97.326,62
<b>IMPORTI COMPLESSIVI</b>			<b>€ 60.940.559,00</b>	<b>€ 847.102,59</b>
<b>SPESE ED ONERI ACCESSORI</b>				<b>€ 84.710,26</b>
<b>TOTALE CORRISPETTIVO</b>				<b>€ 931.812,85</b>

Le modalità di predisposizione dell'offerta saranno indicate nel disciplinare di gara.

#### **ARTICOLO 6 - Modalità di esecuzione del servizio**

Nell'esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, con particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, indicato nel presente documento come "Codice".

#### **a) Specifiche per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza e Tutor**



Nello svolgimento dell'incarico il professionista dovrà rapportarsi costantemente con il Responsabile del Procedimento seguendone le relative istruzioni. Il professionista assumerà, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni con l'obbligo di informare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico;

Il CSE dovrà garantire al responsabile del procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'ente committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore predisporre in bozza sull'apposito portale informatico per conto del responsabile del procedimento/responsabile dei lavori la comunicazione per la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'inoltro agli organi competenti, con invio telematico secondo le modalità previste nella Regione Toscana (SISPC). Inoltre, sarà preciso obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza e i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa.

Il coordinatore dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità (H24) propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/08, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere almeno due volte alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il responsabile dei lavori; il coordinatore, anche tramite l'eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del "Giornale della sicurezza". Tale documento, a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere compilato e conservato in cantiere, affiancherà il giornale dei lavori. In esso dovranno essere verbalizzati e puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza, i sopralluoghi effettuati, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa

Dovrà inoltre eseguire i seguenti compiti:

a) "verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di



sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 d. Lgs. n. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro” (art. 92 comma 1 lett. a D. Lgs. n. 81/2008);

b) “verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs. 81/2008, ove previsto, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza” (art. 92 comma 1 lett. b D. Lgs. n. 81/2008);

c) “organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione” (art. 92 comma 1 lett. c D. Lgs. n. 81/2008);

d) “verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere” (art. 92 comma 1 lett. d D. Lgs. n. 81/2008 );

e) “segnalare al committente o al responsabile dei lavori [ove esistente, ma nulla impedisce al CSE di effettuare una segnalazione ad entrambi i soggetti], previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D. Lgs. n. 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 D. Lgs. n. 81/2008, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro” (art. 92 comma 1 lett. e D. Lgs. n. 81/2008);

f) “sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate” (art. 92 comma 1 lett. f D. Lgs. n. 81/2008).



Il committente e il responsabile del procedimento si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del CSE.

### **ARTICOLO 7 - Pagamento**

Il compenso, così come stabilito all'art. 4, è corrisposto nella misura del 90% in quota proporzionale del progresso dell'importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili, mentre il residuo verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo, previa presentazione di parcella vistata dal Responsabile del Procedimento per avvenuta prestazione e il conseguenziale pagamento a seguito di determina dirigenziale.

In caso di applicazione dell'art. 125 c.1 D.Lgs. 36/2023, l'anticipazione nella misura di legge sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni pagamento dovuto di una quota percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione delle prestazioni l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Il professionista, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i , si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, che sarà indicato prima della stipula del contratto, con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Il Professionista si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente accordo.

Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Firenze, della notizia



dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 120 c. 12 del Codice.

Così come previsto dalla convenzione relativa alla concessione del servizio di tesoreria afferente il periodo 2016-2020 siglata dalla Città metropolitana, l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l'addebito al beneficiario di commissioni e spese nella misura fissa di 2,50 euro (fatta eccezione per i contraenti la cui banca di appoggio sia Unicredit spa).

#### **ARTICOLO 8 - Cessione contratto e crediti, subappalto e cause di risoluzione e recesso.**

In conformità a quanto disposto dall'art. 119 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 120 dello stesso Codice.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010;
- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 11.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice.

La sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali è causa di recesso.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 123 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto all'Imprenditore di recedere dal contratto.



### **ARTICOLO 9 - Garanzia Definitiva e responsabilità**

Il Professionista si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose in conseguenza del presente incarico, lasciando indenne la Stazione Appaltante; a tal fine, ha prodotto alla Stazione Appaltante la polizza assicurativa dei rischi di natura professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'incarico, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00.

Il professionista dovrà presentare una cauzione definitiva, ai sensi dell'Art. 117 del Codice, in quanto applicabile, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale mediante fideiussione bancaria/ polizza fideiussoria con le modalità di cui all'art. 106.

### **ARTICOLO 10 - Norme regolatrici**

Il professionista si obbliga altresì a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle disposizioni e delle prescrizioni che potranno essere impartite dal Responsabile del Procedimento.

### **ARTICOLO 11 - Spese contrattuali e registrazione**

Il contratto sarà formalizzato e gestito da Città Metropolitana di Firenze. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa. Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

### **ARTICOLO 12 - Controversie**

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione il libro V, Titolo 1 "Del contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.





### **ARTICOLO 13 - Codici di comportamento**

Il Professionista dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal C codice adottato dalla Città metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il codice di comportamento della Città metropolitana, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-edisciplinari/>